

CIRCOLARE N. 8
14 GENNAIO 2014

**Compensazione di crediti Ires, Irap, ritenute
alla fonte, imposte sostitutive ed addizionali
superiori a 15.000 euro – visto di conformità**

© Copyright 2014 Acerbi & Associati®

L'art. 1 comma 574 della L. n. 147/2013 – legge di stabilità 2014 – prevede che **a decorrere dal periodo di imposta 2013**, i contribuenti che, in base all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, **utilizzano in compensazione i crediti relativi ad Ires ed addizionali, ritenute alla fonte** disciplinate dall'art. 3 del D.P.R. n. 602/1973, **imposte sostitutive delle imposte sul reddito e Irap, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere**, in alternativa:

- l'apposizione del **visto di conformità** disciplinato dall'art. 35 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 241/1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In base al citato art. 35, il professionista o il responsabile del Caf, su richiesta del contribuente, rilascia un "visto di conformità" dei dati delle dichiarazioni predisposte alla documentazione ed alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla documentazione contabile;
- per i contribuenti per i quali è esercitata la revisione legale dei conti disciplinata dall'art. 2409-bis del codice civile, **la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione**, attestante l'esecuzione dei controlli previsti dall'art. 2 comma 2 del D.M. n. 164/1999, cioè la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva, nonché la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

Si fa notare che la norma in commento, a differenza di quanto previsto per la compensazione dei crediti Iva dall'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 241/1997, non pone ulteriori limiti alle compensazioni dei crediti Ires, Irap, addizionali, sostitutive e ritenute.

Pertanto, non è stabilito che la compensazione possa avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

Ciò significa che i crediti Ires o Irap o per ritenute che emergeranno dalle dichiarazioni presentate nel 2014 per il periodo di imposta 2013 possono essere utilizzati in compensazione già dal 1 gennaio 2014, salvo l'obbligo di richiedere la loro certificazioni in tali modelli (e il conseguente rischio che essa non sia eventualmente rilasciata).

Tale "libertà" operativa, tuttavia, si ritiene comporti la possibile applicazione di un regime sanzionatorio, a seconda che il credito sia esistente ma il relativo utilizzo non sia ammesso per mancanza del visto di conformità oppure che il credito oggetto di compensazione sia oggettivamente inesistente.

Nel primo caso, ossia nell'ipotesi in cui il contribuente utilizzi in modo indebito un credito in compensazione, che operativamente si traduce nella mancanza del visto di conformità, si ritiene possa essere applicato il regime sanzionatorio previsto dall'Agenzia entrate con la C.M. n. 1/E/2010 con la quale è stata indicata l'applicazione di una sanzione pari al 30% dei crediti indebitamente utilizzati.

Nel caso in cui, invece, la compensazione venga effettuata con l'indicazione di crediti inesistenti, trova applicazione la sanzione dal 100% al 200% dei crediti inesistenti.

Non parrebbe, salvo conferme ufficiali, che tale obbligo sussista invece per gli utilizzi effettuati dal 1 gennaio 2014 di crediti emergenti dai modelli presentati nel 2013, per i quali l'apposizione del visto di conformità non era ancora richiesta (né possibile in base ai modelli dichiarativi presentati).

Si ricorda inoltre, che dal 1 gennaio 2014 le compensazioni con modello F24 possono avvenire nel nuovo limite di 700.000 euro annui, stabilito dall'art. 9 comma 2 del D.L. n. 35/2013.

L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli ora descritti comporta l'applicazione della sanzione dell'art. 39 comma 1 lett. a) primo periodo del D.Lgs. n. 241/1997, salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi.

L'art. 39 stabilisce tra l'altro che il rilascio del visto di conformità o l'asseverazione infedele comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro. In caso di ripetute violazioni o di violazioni particolarmente gravi, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare visto di conformità e asseverazione per un periodo da uno a tre anni.

In caso di ripetute violazioni commesse dopo la sospensione, è prevista l'inibizione dalla facoltà di rilasciare visto di conformità e asseverazione.